



Statuto Sociale

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 febbraio 2019)

Indice

Capo primo - Disposizioni generali

- Art. 1 - Denominazione - Finalità - Durata
- Art. 2 - Sede e colori sociali

Capo secondo - soci

- Art. 3 - Categorie di soci
- Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci
- Art. 5 - Modalità di ammissione
- Art. 6 - votazione per l'ammissione dei soci ordinari
- Art. 7 - Dimissioni

Capo terzo - Organi sociali

- Art. 8 - Organi del Circolo
- Art. 9 - Assemblea dei Soci
- Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 11 - Assemblea dei soci – Costituzione – Maggioranze
- Art. 12 - Il Presidente
- Art. 13. - Il Presidente Onorario
- Art. 14 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri
- Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 17 - Norma finale

Capo quarto - Procedura per l'elezione degli organi sociali

- Art. 18 - Durata - Requisiti dei componenti
- Art. 19 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
- Art. 20 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

Capo quinto - Quota associativa - tassa di ammissione e contributi

- Art. 21 - Quota associativa, Tassa di ammissione, Contributi straordinari, Servizi sociali a pagamento
- Art. 22 - Morosità

Capo sesto - Patrimonio - Entrate - Esercizio sociale

- Art. 23 - Patrimonio, Entrate
- Art. 24 - Esercizio sociale

Capo settimo - Scioglimento - Norme finali e transitorie

- Art. 25 - Scioglimento
- Art. 26 - Rinvio
- Art. 27 - Norma transitoria

Capo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Finalità – Durata

1.1. Il Circolo Canottieri Roma (già Club Nautico Romano), fondato nel 1919, è un'associazione polisportiva dilettantistica, senza fini di lucro, che ha per scopo sociale la promozione a livello dilettantistico e amatoriale, l'organizzazione, la pratica e la diffusione degli sport in genere e, in particolare, del canottaggio, della canoa, del tennis e del paddle, del nuoto, del calcio, del ciclismo, della atletica e di altre eventuali discipline previste dal Coni, nonché l'attività didattica, anche mediante l'istituzione di corsi e di scuole per l'avvio, l'addestramento e il perfezionamento nelle attività sportive.

1.2. Il Circolo Canottieri Roma (di seguito, Circolo) promuove i valori della lealtà e della solidarietà, e svolge anche funzioni educative e culturali, promuovendo la conoscenza e la tutela e valorizzazione del Tevere.

1.3. L'attività del Circolo è svolta in aderenza alle finalità istituzionali ed è finanziata prevalentemente da versamenti periodici a titolo di quote associative, da versamenti per la fruizione di specifici servizi e da contributi straordinari.

1.4. Il Circolo è affiliato dal 1919 alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Federazione Italiana Tennis e ha aderito e può aderire ad altre Federazioni sportive

1.5. Il Circolo conforma il proprio ordinamento interno alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali alle quali è affiliato. Le norme del presente Statuto sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti fra i soci.

1.6. La durata dell'associazione Circolo Canottieri Roma è illimitata.

Art. 2 - Sede e colori sociali

2.1. Il Circolo Canottieri Roma ha sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 39.

2.2. I colori sociali sono quelli della città di Roma: rosso-amaranto e giallo-oro.

2.3. Il guidone sociale è formato da una bandiera triangolare recante una croce giallo-oro in campo rosso-amaranto e la Stella d'Oro al Merito Sportivo conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'anno 1971.

Capo secondo - soci

Art. 3 - Categorie di soci

3.1. Il Circolo si compone di associati, di seguito chiamati soci, di ambo i sessi, d'indiscussa condotta morale e sociale, distinti nelle seguenti categorie.

- a) *Ordinari*. Sono soci ordinari coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono stati ammessi al Circolo con tale qualifica nel rispetto delle prescritte modalità statutarie.
- b) *Onorari*. Sono soci onorari coloro che, anche se non soci, su proposta del Presidente del Circolo, sono nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo presa all'unanimità e con il parere vincolante del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, in numero non superiore a quattro per l'intera durata di ciascun mandato del Consiglio stesso, in riconoscimento di eccezionali titoli di benemeranza verso il Circolo o di elevato prestigio personale.
E' socio onorario di diritto del Circolo il Sindaco di Roma Capitale, limitatamente alla durata del mandato.
- c) *Juniores*. Sono soci juniores coloro che, di età compresa fra i quattordici anni e il compimento del diciottesimo anno, sono ammessi al Circolo su delibera del Consiglio Direttivo.
I Soci juniores decadono automaticamente dall'appartenenza al Circolo al raggiungimento della maggiore età ma, a decorrere da novanta giorni prima del compimento della stessa, possono presentare domanda di ammissione quali soci ordinari ed essere ammessi al Circolo con tale qualifica nel rispetto delle prescritte regole statutarie.
- d) *Temporanei*. Sono ammessi alla categoria di soci temporanei, su delibera del Consiglio Direttivo: d1) i cittadini italiani e stranieri, di particolare e riconosciuto prestigio, temporaneamente residenti a Roma. d2) i cittadini Italiani che ricoprono particolari incarichi, anche istituzionali per la durata del loro incarico.
- e) *Atleti*. La categoria dei soci atleti è costituita da coloro che, tesserati presso una delle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., praticano lo sport agonistico esclusivamente con i colori del Circolo, pena la decadenza immediata dallo status di socio, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo in casi eccezionali.
I soci atleti sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consigliere alla relativa disciplina sportiva e conservano tale qualità limitatamente alla stagione sportiva per la quale è stata riconosciuta. Il Consiglio Direttivo, permanendo le condizioni che l'hanno determinata, può rinnovarla di anno in anno.
- f) *Assenti*. Il Consiglio Direttivo può collocare nella posizione di assenza i soci ordinari, con anzianità di appartenenza al Circolo superiore a due anni, che ne facciano domanda dichiarando di doversi assentare da Roma continuativamente per un periodo non inferiore a dodici mesi; trascorso tale periodo l'assenza potrà essere prorogata dal Consiglio Direttivo, sempre a richiesta del socio interessato, a condizione che questi comprovi, con idonea documentazione, il prolungarsi del permanere dell'assenza.
I soci assenti possono frequentare il Circolo per trentacinque giorni l'anno, anche non consecutivi.

Non può essere richiesta una nuova assenza se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decadenza della precedente; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo, in caso di perdurante provata impossibilità per il socio alla frequenza del Circolo, concedere eccezionalmente ulteriori proroghe dell'assenza, senza termini fissi.

Su richiesta dell'interessato, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo potrà collocare in posizione di assenza i soci che dimostrino di non poter frequentare il Circolo per un periodo di tempo significativo, pur risiedendo a Roma.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

4.1. Tutti i soci ordinari, fatte salve le limitazioni e le esclusioni espressamente stabilite dal presente Statuto, hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali e in particolare:

- a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) diritto di voto per l'ammissione dei nuovi soci;
- c) diritto di voto per l'elezione delle cariche sociali;
- d) diritto di presentare nuovi soci;
- e) diritto a ricoprire cariche sociali;
- f) diritti inerenti l'uso della sede, degli impianti e delle attrezzature sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- g) diritti inerenti l'utilizzazione dei servizi forniti dal Circolo, sia direttamente che attraverso terzi, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

4.2. I soci Onorari hanno i soli diritti di cui alle lettere d), f) e g). I soci Temporanei hanno i soli diritti di cui alle lettere a) limitatamente alle assemblee ordinarie, f) e g). I soci Assenti hanno i soli diritti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g). I soci Juniores hanno i soli diritti di cui alle lettere f) e g) ma non hanno diritto di accesso nelle sale da gioco (carte - biliardo). I soci Atleti possono solo frequentare le installazioni sportive destinate allo sport da essi praticato.

4.3. Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) Osservare il presente Statuto, nonché il Regolamento del Circolo, le delibere emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e i provvedimenti del Collegio dei Probiviri;
- b) Non svolgere attività politica, commerciale e sindacale nella sede del Circolo;
- c) Difendere i colori sociali, salvo comprovati impedimenti, quando il Circolo lo richieda, e astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche e amatoriali negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d) Non adire, per la tutela dei loro diritti e interessi, per fatti accaduti all'interno del Circolo e inerenti alla vita sportiva e associativa, altra autorità al di fuori del Collegio dei Probiviri nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento sociali;
- e) Comportarsi conformemente alle regole e consuetudini del Circolo, non assumere iniziative che possano pregiudicarne il buon nome o danneggiarne l'immagine e che si pongano in contrasto con le finalità associative o con le iniziative deliberate dai competenti Organi sociali;

f) Impegnarsi per assicurare lo svolgimento della vita sociale in un clima di armonia, serenità e amicizia, astenendosi da comportamenti che possano determinare l'insorgere di contrasti tra i Soci e che possano minare l'unità della compagine sociale.

4.4. Il socio che agisce nei confronti del Circolo in via giudiziaria o dinanzi alle Federazioni sportive è automaticamente sospeso dal Consiglio Direttivo, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, da tutti i diritti sociali e dal pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari maturati nel periodo di sospensione; qualora la sentenza di primo grado accolga le istanze del socio ricorrente, questi ha il diritto di essere reintegrato immediatamente nella compagine sociale; ove, al contrario, l'Autorità Giudiziaria o l'Organo Federale di Giustizia Sportiva emetta un provvedimento favorevole, anche parzialmente al Circolo, il socio, qualora non rassegni le dimissioni entro quindici giorni da detto deposito della sentenza, viene automaticamente radiato dal Collegio dei Probiviri, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote e contributi maturati.

Art. 5 - Modalità di ammissione

5.1. La domanda di ammissione a socio ordinario, da presentarsi al Consiglio Direttivo, deve essere compilata in ogni parte, sottoscritta dall'aspirante socio e controfirmata da tre soci ordinari che conoscano personalmente l'aspirante socio, garantendone al contempo il possesso dei requisiti d'indiscussa condotta morale e sociale per diventare socio, e che abbiano un'anzianità di appartenenza al Circolo non inferiore a tre anni.

5.2. Non è ammessa la domanda di ammissione a socio ordinario da parte di dipendenti o collaboratori del Circolo in costanza del relativo rapporto.

5.3. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di ben conoscere e accettare le norme statutarie e regolamenti vigenti del Circolo Canottieri Roma, e di riconoscere i poteri del Collegio dei Probiviri, nonché di impegnarsi a rassegnare le proprie dimissioni nel caso previsto dal precedente Articolo 4.4 e nel termine ivi indicato.

5.4. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve indicare, altresì, il proprio domicilio che varrà a tutti gli effetti di legge per quanto concerne i rapporti tra il Circolo e il socio stesso; il socio ha l'obbligo di comunicare per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento indirizzato al Consiglio Direttivo, anche con PEC, ogni variazione del suo domicilio; in difetto, non potrà essere sollevata alcuna eccezione da parte del socio per le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato al Circolo.

5.5. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dallo Statuto, delega all'esame di una Commissione composta da due componenti del Consiglio Direttivo e da un membro del Collegio dei Probiviri l'audizione dell'aspirante socio e il completamento dell'istruttoria relativa all'ammissione, nel corso della quale verranno assunte tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque utili concernenti la

personalità, l'attività e la moralità dell'aspirante socio. Nel corso dell'istruttoria, i soci presentatori, se richiesti, sono tenuti a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie.

5.6. E' facoltà del Consiglio Direttivo decidere di porre in votazione anticipata rispetto all'ordine cronologico di presentazione delle domande, quelle dei genitori, dei figli, dei coniugi o conviventi, dei fratelli e degli affini di primo grado in linea retta dei soci.

5.7. Su proposta del Presidente del Circolo è facoltà del Consiglio Direttivo, con decisione presa all'unanimità dei suoi membri, decidere di porre in votazione anticipata, rispetto all'ordine cronologico di presentazione delle domande, quelle degli aspiranti soci che possano dare particolare prestigio al Circolo.

5.8. Conclusa l'istruttoria con esito favorevole, il Segretario Generale del Circolo ne dà comunicazione all'aspirante socio e ai suoi presentatori, invitando il candidato a frequentare il più possibile il Circolo nei trenta giorni precedenti il voto, per consentire ai soci la sua diretta conoscenza, a pena della decadenza della domanda. Il Segretario Generale curerà poi l'affissione nell'albo sociale, nei quindici giorni precedenti l'inizio della votazione, dell'elenco degli aspiranti soci, con la loro professione, il nome dei presentatori e i giorni e l'orario della votazione; la predetta comunicazione deve essere altresì inviata ai soci, anche per posta elettronica.

5.9. Le domande di ammissione non accettate possono essere ripresentate una sola volta, decorsi tre anni dalla mancata approvazione.

5.10. I soci possono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni sui candidati fino al giorno di inizio delle votazioni.

5.11. Qualora il candidato a socio comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo di voler ritirare la propria domanda di ammissione dopo l'affissione del suo nominativo presso l'albo sociale, non potrà esserne presa in esame una nuova se non dopo due anni dalla data del ritiro.

5.12. Resta riservata alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo la facoltà di sospendere l'ammissione alla votazione del candidato a socio in qualsiasi momento o, per sopraggiunti gravi motivi, di interrompere la votazione.

5.13. La domanda di ammissione per i soci juniores che siano figli di socio è sottoscritta dal genitore socio, o da un socio ordinario, o onorario, che lo presenta e si assume ogni obbligazione e responsabilità nei confronti del Circolo fino al compimento della maggiore età da parte del socio juniores; la domanda di ammissione per il socio juniores che non sia figlio di socio è sottoscritta, oltre che dal genitore, da un socio ordinario, o onorario, che lo presenta e si assume ogni obbligazione e responsabilità nei confronti del Circolo fino al compimento della maggiore età da parte del socio juniores.

5.14. I soci juniores sono ammessi a frequentare il Circolo su delibera del Consiglio Direttivo, previo colloquio con l'aspirante socio juniores e con il socio presentatore.

Art. 6 - votazione per l'ammissione dei soci ordinari

6.1. Alla votazione per l'ammissione dei nuovi soci hanno diritto di partecipare i soci ordinari che non siano stati dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo. Non è ammesso il voto per delega.

6.2. La votazione è segreta e si svolge nella sede sociale per l'ininterrotto periodo di otto giorni, durante l'orario di apertura della Segreteria, mediante deposito in apposita urna sigillata di scheda all'uopo predisposta, previa apposizione della firma autografa da parte del socio sul registro dei votanti.

6.3. Un Consigliere o un addetto della Segreteria esercitano la vigilanza durante le operazioni di voto.

6.4. Il Consigliere all'uopo preposto, assistito da due soci, che non ricoprono cariche sociali, in qualità di scrutatori, entro quarantotto ore dalla conclusione della votazione procede a pubblico scrutinio dei voti, redigendo apposito verbale; le relative schede devono restare conservate per un anno e possono essere esaminate dai soci che ne facciano richiesta

6.5. L'aspirante è ammesso al Circolo in qualità di socio ordinario quando abbia ottenuto un numero di voti favorevoli almeno doppio dei voti contrari e abbia pagato la relativa tassa di ammissione nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della votazione, salvo quanto disposto al comma successivo.

6.6. E' facoltà del Consiglio Direttivo accordare, su richiesta scritta dell'interessato, una dilazione del pagamento della tassa di ammissione fino a un massimo di sedici rate trimestrali anticipate, ognuna di pari importo, maggiorate degli interessi legali, da versarsi contestualmente alle quote associative annue.

6.7. Nel caso di mancato pagamento della tassa di ammissione o di una qualsiasi delle rate nell'ipotesi di concessione della dilazione del pagamento, l'inadempiente s'intende automaticamente decaduto dall'ammissione al Circolo e non può presentare nuova domanda prima di due anni.

Art. 7 - Dimissioni

7.1. Le dimissioni devono essere rassegnate dal socio per iscritto ed esplicano efficacia dalla data in cui sono state presentate per la prima volta; pertanto il socio dimissionario è tenuto a corrispondere l'intera quota associativa annuale, gli eventuali contributi straordinari deliberati prima della data delle sue dimissioni ancorché rateizzati, nonché al pagamento di tutti i servizi

sociali utilizzati. Il socio dimissionario è sospeso da tutti i diritti di cui all'art. 4.1, lettere a), b), c), d), e).

7.2. Il Consiglio Direttivo deve esaminare la richiesta di dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta stessa e ha facoltà di respingerla senza motivazioni o limitazioni; se reiterata, il Consiglio Direttivo deve accettarla nella prima riunione successiva alla presentazione della nuova richiesta.

7.4. Il socio dimessosi può essere riammesso al Circolo con le modalità e le condizioni determinate dal Consiglio Direttivo.

Capo terzo - Organi sociali

Art. 8 - Organi del Circolo

8.1. Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente Onorario;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

9.1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente Onorario, del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- c) la determinazione della tassa di ammissione e della quota associativa annuale;
- d) la determinazione del numero massimo dei soci del Circolo ai fini dell'ammissione dei nuovi soci, nonché la determinazione del numero dei nuovi soci nelle varie categorie previste dal presente Statuto;
- e) ogni altro argomento di natura ordinaria posto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la determinazione di eventuali contributi straordinari;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni;
- d) ogni altro argomento di natura straordinaria posto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno cento soci aventi diritto di voto. Le modifiche proposte dovranno essere affisse nei locali sociali trenta giorni prima dell'Assemblea. Entro quindici giorni dall'affissione il Consiglio Direttivo o almeno cinquanta soci potranno presentare proposte alternative o emendamenti. Questi dovranno essere affissi nell'albo sociale per almeno dieci giorni. Le proposte, le loro eventuali alternative e gli emendamenti saranno posti in votazione secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'Assemblea, articolo per articolo, salvo il coordinamento finale.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente, o in caso di suo impedimento o di sua inerzia, dal Vice Presidente o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

10.2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il trentuno del mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

10.3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve altresì essere convocata, entro trenta giorni, qualora ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione degli argomenti da trattare, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Collegio dei Probiviri, o almeno cento soci.

10.4. L'Assemblea deve essere convocata direttamente dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione di cui al comma precedente.

10.5. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale a mezzo avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o posta elettronica e affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 11 - Assemblea dei soci - Costituzione - Maggioranze

11.1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.

11.2. Il diritto di partecipazione in Assemblea e di voto non spetta ai soci dichiarati morosi dal Consiglio Direttivo, né ai soci dichiarati sospesi da tali diritti a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dal Collegio dei Probiviri.

11.3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

11.4. L'Assemblea, in apertura dei lavori, su proposta del Presidente del Circolo, ovvero del Vice Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano per appartenenza al Circolo elegge tra i

presenti un Presidente che verifica la regolarità della convocazione e della costituzione e ne dirige lo svolgimento. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario da lui designato e, per procedere alle operazioni di voto, da un numero massimo di otto scrutatori, nominati dall'Assemblea tra i soci presenti su proposta del Presidente.

11.5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti espressi dai soci partecipanti alla votazione.

11.6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno un sesto dei soci aventi diritto di voto.

11.7. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, purché non inferiore a un sesto dei soci aventi diritto di voto; per deliberare lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

11.8. Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito a ogni socio di essere portatore di una sola delega esercitabile in Assemblea ordinaria e straordinaria, con esclusione della votazione relativa all'elezione delle cariche sociali o per deliberare lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni.

11.9. Le votazioni avvengono, su proposta del Presidente approvata dall'Assemblea, per acclamazione, per appello nominale, peralzata di mano o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali vengono effettuate obbligatoriamente a scrutinio segreto; la relativa Assemblea proseguirà il giorno successivo, con inizio dalle ore 9,00 e termine alle ore 22.00.

11.10. Non si considerano voti espressi le astensioni e le schede bianche e nulle. In caso di eventuale voto contestato deciderà la maggioranza degli scrutatori e, in caso di parità, il voto sarà annullato.

11.11. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene trascritto in apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea; ogni socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro.

11.12. Copia del verbale dell'Assemblea, entro quindici giorni dalla data di effettuazione della stessa, anche per estratto, deve essere affisso presso l'albo sociale per quindici giorni.

11.13. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, con la relazione sulla gestione e con le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere depositati presso la Segreteria del Circolo e posti a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea di approvazione. I soci possono prendere visione e chiedere alla segreteria copia in formato digitale dei documenti di cui al comma precedente. Entro lo stesso termine, i documenti di bilancio devono essere affissi presso l'albo sociale.

11.14. Le deliberazioni delle Assemblee, regolarmente convocate e legalmente costituite, sono obbligatorie anche per i soci non presenti e per i dissenzienti.

Art. 12 - Il Presidente

12.1. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale del Circolo di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

12.2. Il Presidente sovrintende all'attività sociale in ogni settore; convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e rende esecutive le deliberazioni approvate; è sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

12.3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

12.4. In caso di dimissioni o d'impedimento o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino alla data dell'Assemblea, da convocarsi a cura dello stesso Vice Presidente, o, in difetto, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nei sessanta giorni successivi, perché si proceda all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

12.5. Il Presidente del Circolo, o uno dei consiglieri da lui delegato, può rilasciare inviti a frequentare la sede sociale e/o gli impianti sportivi, per un periodo massimo di trenta giorni, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Presidente Onorario

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria dei soci può eleggere un Presidente Onorario. La carica è conferita come alto riconoscimento di eccezionali titoli di benemeranza verso il Circolo o di elevato prestigio personale.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, dal Vice Presidente e da altri dieci consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.2. A ciascun consigliere è affidato uno dei seguenti settori, secondo quanto riportato nella lista presentata per l'elezione alle cariche sociali:

1. Segreteria generale
2. Tesoreria e Amministrazione
3. Manutenzioni e Lavori
4. Personale

5. Ristorante e Bar
6. Manifestazioni e Attività sociali
7. Tennis
8. Canottaggio
9. Altri sport
10. Segreteria del Consiglio

14.3. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità morale, amministrativa e sportiva del Circolo.

14.4. Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo del Circolo e ne disciplina il funzionamento; spettano al Consiglio Direttivo, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) Illustrare in Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
- b) Redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale preventivo, corredato da apposita relazione predisposta dal Tesoriere;
- c) Redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo, accompagnato da una relazione sulla gestione;
- d) Emanare norme regolamentari ed esecutive per il buon andamento della vita sociale, obbligatorie per tutti i soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi;
- e) Nominare commissari, collaboratori e consulenti su proposta dei consiglieri;
- f) Stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le Autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sia necessario per la migliore utilizzazione da parte del Circolo delle concessioni medesime;
- g) Nominare i soci onorari, i soci temporanei, i soci juniores e i soci atleti; e proporre l'ammissione alla categoria di soci ordinari dei soci atleti che abbiano conseguito affermazioni sportive di significativo valore, ai sensi dell'art. 3.1.e);
- h) Accertare l'esistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal presente Statuto e per la collocazione nella posizione di socio assente del socio che ne faccia richiesta;
- i) Istituire corsi e scuole per l'avvio, l'addestramento e il perfezionamento alle varie attività sportive praticate all'interno del Circolo ammettendovi a partecipare anche non soci, purché a titolo oneroso, avendo riguardo della primaria esigenza di non comprimere e/o pregiudicare i diritti di cui all'art. 4.1.f) da parte dei soci;
- l) Organizzare tornei e gare sportive, aperti alla partecipazione anche ai terzi, stabilendone modalità, condizioni e oneri per i partecipanti;
- m) Promuovere azioni per il recupero di somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo da soci morosi e/o dimissionari;
- n) Stipulare accordi di reciprocità con altri circoli o associazioni, italiane o estere, aventi le stesse finalità;
- o) Affiliare il Circolo alle Federazioni sportive;

14.5. Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di collaboratori e di consulenti, anche esterni, nonché di commissioni consultive o di studio nominati/e dal Consiglio Direttivo, composte da soci e/o non soci, determinandone compiti, poteri e durata, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo.

14.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente presso la sede sociale; altresì si riunisce tutte le volte che ne sia fatta richiesta scritta, con indicati gli argomenti da trattare, da parte di almeno tre consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.7. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, con avviso inviato con qualsiasi mezzo, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri e al Collegio dei Revisori dei Conti; nell'avviso devono essere indicati la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri; le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio; le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero in caso di impedimento di quest'ultimo dal consigliere più anziano per appartenenza al Circolo; a cura del consigliere preposto alla Segreteria del Consiglio viene redatto il verbale della riunione e curata la trascrizione su apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente della riunione; ogni socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro; copia del verbale, anche per estratto, deve essere affissa presso l'albo sociale per quindici giorni e può essere trasmessa ai soci per posta elettronica.

14.10. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, provvede a sostituirli cooptando soci in possesso dei requisiti idonei per l'eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo sociale; il mandato dei consiglieri cooptati scade insieme a quello in carica all'atto della loro nomina.

14.11. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e, il Presidente o, se questi non provvede, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo ai sensi dell'art. 19. Il mandato del Consiglio Direttivo eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Consiglio decaduto.

14.12. Sia nel caso di cooptazione, che nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può modificare l'attribuzione dei settori di competenza dei consiglieri, dandone comunicazione ai soci mediante affissione nell'albo sociale.

14.13. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione prevista dall'art. 19 che deve essere convocata entro sessanta giorni.

Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri

15.1. Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

15.2. Il Collegio dei Proviviri ha carattere istruttorio e decisorio e pertanto a esso spetta in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei soci che tengano condotta contraria ai principi dell'onore, della morale e del decoro, che non osservino le norme statutarie o regolamentari del sodalizio, o che comunque, con il loro comportamento, abbiano compromesso il prestigio del Circolo, ovvero impediscano od ostacolino il regolare funzionamento della vita sociale; il Collegio dei Proviviri svolge altresì funzioni conciliative tra i soci al fine di dirimerne i contenziosi e assicurare l'armonico svolgimento della vita associativa, con riferimento all'art. 4.3 e) ed f).

15.3. Il Collegio dei Proviviri nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed un Segretario cui spetta, a controfirma del Presidente, la redazione e la trascrizione dei verbali di ogni riunione su apposito libro.

15.4. Il Collegio dei Proviviri è convocato presso la sede sociale dal Presidente, o da almeno tre dei suoi componenti, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità; la convocazione è effettuata con avviso contenente la data e l'ora della riunione inviato a tutti i proviviri con qualsiasi mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione.

15.5. Le adunanze del Collegio dei Proviviri si considerano regolarmente costituite, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Collegio.

15.6. Le riunioni del Collegio dei Proviviri, regolarmente convocate, sono costituite con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

15.7. Le delibere del Collegio dei Proviviri sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dal Presidente del Collegio.

15.8. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, il Collegio dei Proviviri, entro quindici giorni, provvede a sostituirlo cooptando il primo socio fra i non eletti purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo sociale; il

mandato del probiviro cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

15.9. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Collegio dei Probiviri si intende decaduto ed il Presidente del Circolo deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Collegio dei Probiviri eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Collegio decaduto.

15.10. Il deferimento di un socio al Collegio dei Probiviri va presentato per iscritto; deve essere proposto da uno o più soci o dal Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare nei confronti di un socio può essere avviato anche d'ufficio da uno o più componenti del Collegio dei Probiviri. Qualora il procedimento riguardi un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, la richiesta scritta al Collegio dei Probiviri deve essere presentata da almeno trenta soci; l'azione disciplinare nei confronti del Presidente del Circolo, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere avviata da parte del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta di almeno cinquanta soci.

15.11. La comunicazione di deferimento al Collegio dei Probiviri deve essere portata a conoscenza del socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione, nella quale deve essere indicato il giorno e l'ora della convocazione del socio deferito di fronte al Collegio stesso per l'audizione personale; la data di convocazione del socio deve essere stabilita entro venti giorni dall'inizio del procedimento disciplinare; il socio, può esercitare il suo diritto alla difesa fornendo al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre la data fissata per la sua convocazione, i chiarimenti ritenuti opportuni anche attraverso il deposito di memorie e l'esibizione di documenti; tale termine è perentorio ed è fissato a pena di decadenza

15.12. Decorso il predetto termine ed anche nel caso che il socio non abbia ottemperato alla convocazione, il Collegio dei Probiviri inizia l'attività istruttoria, che deve essere completata entro trenta giorni, con l'esame di documenti, l'escussione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario od utile, con la più ampia facoltà di indagine e con la maggiore sollecitudine possibile.

15.13. Completata l'istruttoria, il Collegio dei Probiviri stabilisce quale dei seguenti provvedimenti deve essere adottato a carico del socio qualora ne sia accertata la responsabilità, comunicando la relativa decisione al Consiglio Direttivo che ne dà immediata esecuzione:

- a) Deplorazione;
- b) Sospensione temporanea da alcuni o da tutti i diritti sociali, per un periodo massimo di dodici mesi;

- c) Radiazione, che può essere adottata esclusivamente nei casi d'indegnità, d'inosservanza dell'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni ai sensi dell'art. 4.4, o di grave violazione dello Statuto.

15.14. Il provvedimento disciplinare conseguente alla decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicato al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del Presidente del Circolo o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione ed è efficace dal quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione. Inoltre, il provvedimento disciplinare riguardante la deplorazione e la sospensione dei diritti sociali deve essere affisso per quindici giorni nell'albo sociale. I provvedimenti di radiazione sono resi disponibili presso la segreteria, su istanza scritta del socio interessato.

15.15. Durante la fase istruttoria e in attesa dell'adozione del provvedimento disciplinare, nei casi di eccezionale gravità e rilevanza, quando appaia opportuno nell'interesse del Circolo e dei soci, il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta del Collegio dei Probiviri, può sospendere cautelativamente il socio deferito.

15.16. Soltanto avverso il provvedimento di radiazione è consentita al socio interessato la facoltà di chiederne la revisione con istanza, che non ha effetto sospensivo, da inviarsi al Presidente del Circolo, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 15.14.

15.17. La revisione del provvedimento di radiazione viene effettuata da un'apposita Commissione di cinque membri composta dal Presidente del Circolo, che la presiede, e da quattro soci con almeno venti anni di anzianità nel sodalizio scelti dal Presidente, non appartenenti al Collegio dei Probiviri; il giudizio della Commissione, che dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione, è inappellabile e deve essere comunicato dal Presidente al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova della ricezione, e portato a conoscenza del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

16.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I componenti del Collegio dei revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In assenza di candidature di soci aventi i requisiti sopra menzionati potranno essere accettate altre candidature.

16.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nella prima riunione il suo Presidente.

16.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e deve riunirsi almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione, della gestione finanziaria e della contabilità del Circolo.

16.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e redige apposita relazione scritta da presentare in Assemblea esprimendo il proprio motivato parere.

16.5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione, chiedere informazioni ai singoli consiglieri, esaminare libri, scritture contabili e documenti e compiere quant'altro ritenuto opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti di controllo.

16.6. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti provvede, entro quindici giorni, a sostituirlo cooptando il primo socio fra i non eletti purché in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo sociale; il mandato del revisore cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

16.7. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti ovvero in assenza delle condizioni per l'applicazione della procedura di cui al comma precedente, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti s'intende decaduto e il Presidente del Circolo deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Collegio decaduto.

Art. 17 - Norma finale

17.1. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo completamente gratuito.

Capo quarto - Procedura per l'elezione degli organi sociali

Art. 18 - Durata - Requisiti dei componenti

18.1. Tutte le cariche sociali, tranne quella di Presidente Onorario che è a vita, hanno la durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

18.2. Qualora nel corso del quadriennio si dovesse procedere all'elezione dei componenti degli organi sociali, la durata del mandato è limitata al compimento del quadriennio delle Olimpiadi estive.

18.3. Possono essere eletti alla carica di Presidente del Circolo i soci ordinari con almeno venti anni di anzianità di appartenenza al Circolo; alla carica di proboviro i soci ordinari con almeno venti anni di anzianità di appartenenza al Circolo, che non siano mai stati sottoposti a provvedimenti di cui

all'art. 15.13 punti b e c; alla carica di consigliere e di revisore dei conti i soci ordinari con almeno dieci anni di anzianità di appartenenza al Circolo.

18.4. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica, o cariche affini, in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche operanti nelle stesse discipline delle Federazioni sportive alle quali il Circolo è affiliato; al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applica in ogni caso la disciplina relativa alle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 19 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

19.1. La lista contenente le candidature a Presidente del Circolo, a Vice Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi settori di competenza deve essere sottoscritta da almeno cinquanta soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati medesimi; ciascun socio può sottoscrivere soltanto una lista dei candidati.

19.2. Ciascun socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Consiglio Direttivo esclusivamente in una lista.

19.3. Le liste dei candidati devono essere accompagnate dal programma della lista stessa che sarà depositato, a cura del candidato Presidente, in segreteria e che potrà essere consultato dai soci votanti. Il programma sarà portato a conoscenza dei soci a cura della segreteria del Circolo.

19.4. Le liste dei candidati devono essere depositate non meno di trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la Segreteria, che provvede entro i cinque giorni successivi a rendere pubbliche le liste mediante affissione nell'albo sociale.

19.5. L'Assemblea ordinaria elegge la lista con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle; la votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista; nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede, nel corso della stessa Assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, a una seconda votazione alla quale sono ammesse solo tali liste; all'esito della seconda votazione risulta eletta la lista che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle.

19.6. Qualora anche nella seconda votazione non sia raggiunta la maggioranza, le liste decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione delle liste, con le candidature a Presidente, a Vice Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità ed i termini previsti nel presente articolo.

Art. 20 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

20.1 Ciascun socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.2. I nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritti, rispettivamente, da almeno cinquanta e da almeno trenta soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati stessi.

20.3. Ciascun socio può sottoscrivere più di un nominativo, fino ad un massimo di cinque per l'elezione del Collegio dei Probiviri ed un massimo di tre per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.4. Ciascuna candidatura deve essere depositata non meno di trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la Segreteria, che provvede entro i cinque giorni successivi a rendere pubbliche le candidature mediante affissione nell'albo sociale.

20.5. Nel caso in cui nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea non vi siano candidature sufficienti a coprire il numero dei componenti dei suddetti Organi, il Consiglio Direttivo provvede a presentare nominativi di soci, in possesso dei requisiti per l'eleggibilità, previa adesione degli stessi e senza obbligo di acquisire il numero minimo di firme previsto al comma 20.2. Detti nominativi verranno resi pubblici mediante affissione nell'albo sociale da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

20.6. L'elettore può votare per un massimo di cinque nominativi per la carica del Collegio dei Probiviri e per un massimo di tre nominativi per la carica del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.7. Sono proclamati eletti i candidati di ciascun Collegio che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede, nel corso della stessa Assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, a una seconda votazione alla quale sono ammessi, per ciascun Collegio, solo i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti nella prima votazione; all'esito della seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

20.8. Qualora anche nella seconda votazione non sia raggiunta la maggioranza, i candidati decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione dei singoli candidati per le cariche risultate non elette, con le modalità ed i termini previsti nel presente articolo.

Capo quinto - Quota associativa, tassa di ammissione e contributi

Art. 21 - Quota associativa - Tassa di ammissione - Contributi straordinari - Servizi sociali a pagamento

21.1. L'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce annualmente l'importo della tassa di ammissione e della quota associativa.

21.2. I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea straordinaria e devono essere versati dai Soci nei termini e secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla stessa.

21.3. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo per la determinazione della tassa di ammissione, della quota associativa e dei contributi straordinari dovuti per l'annualità, assume rilevanza l'anno solare nel quale sono compiuti gli anni o maturati i requisiti.

21.4. I soci atleti sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo.

21.5. La tassa di ammissione deve essere pagata, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione al socio dell'esito positivo della votazione, fatta salva l'eventuale rateizzazione ai sensi dell'art. 6.6.

21.6. I soci juniores e temporanei sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e dei contributi straordinari.

21.7. I soci che entrano a far parte della compagine sociale in una età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione nella misura del dieci per cento; se figli o affini in linea diretta di socio sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione.

21.8. I soci che entrano a far parte della compagine sociale in una età compresa tra i ventisei ed i trentaquattro anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione nella misura del quaranta per cento; se figli o affini in linea diretta di socio sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione.

21.9. I soci che entrano a far parte della compagine sociale in un'età superiore a sessantacinque anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione ordinaria nella misura del trenta per cento.

21.10. I figli del socio che hanno compiuto i trentacinque anni, nonché il coniuge, i genitori, i fratelli e gli affini in linea retta del socio sono tenuti al versamento della tassa di ammissione nella misura del trenta per cento; il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, potrà concedere ad altri parenti e affini del socio una riduzione della tassa di ammissione nella misura del cinquanta per cento.

21.11. I soci atleti che abbiano conseguito affermazioni sportive di valore nazionale nella loro disciplina, su proposta del Consigliere alla relativa disciplina sportiva, con delibera del Consiglio Direttivo presa all'unanimità e con il parere vincolante del Collegio dei Revisori, potranno essere ammessi alla categoria dei soci ordinari senza le prescritte modalità e con l'esenzione dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo. L'esenzione è annuale ed è rinnovata su proposta del Consigliere alla relativa disciplina sportiva, in ragione della qualificata ed effettiva partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive con i colori sociali.

21.12. Il Consiglio Direttivo con votazione unanime dei suoi componenti e con il parere del Collegio dei Revisori, può, per particolari categorie, enti, ordini professionali, in presenza di richieste di gruppo, rideterminare la singola tassa di ammissione. Alle stesse condizioni può accogliere senza tassa di ammissione uno o più soggetti che ricoprano funzioni qualificate nell'azienda che sponsorizza il sodalizio, con un importo che sia almeno pari alla tassa ordinaria di ammissione.

21.13. La quota associativa è annuale e si riferisce all'anno solare. La quota associativa annuale e l'eventuale rata della tassa di ammissione devono essere pagate in quattro rate anticipate, con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del primo mese di ciascun trimestre solare. La quota associativa annuale ridotta dovuta dai soci assenti deve essere pagata in un'unica soluzione entro il primo mese dell'anno di assenza. La quota associativa annuale dovuta dai soci temporanei deve essere pagata in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla relativa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

21.14. E' facoltà del Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, stabilire per ciascun anno solare e per ciascuna categoria di soci, diverse modalità di pagamento della quota associativa e delle rate della tassa di ammissione.

21.15. I soci juniores sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del venti per cento; se figli o affini in linea retta del socio, sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del dieci per cento.

21.16. I soci di un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del cinquanta per cento e sono tenuti al pagamento dei contributi straordinari nella misura del venticinque per cento; se figli o affini in linea retta del socio sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del venticinque per cento e sono esonerati dal pagamento dei contributi straordinari.

21.17. I soci di un'età compresa tra i ventisei e i trentaquattro anni sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del settantacinque per cento; se figli o affini in linea retta del Socio sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del cinquanta per cento.

21.18. I soci che hanno raggiunto i sessantacinque anni di età e i quaranta anni, anche non consecutivi, di appartenenza al Circolo quali soci ordinari, sono tenuti al versamento della quota

associativa annua e dei contributi straordinari nella misura ridotta del cinquanta per cento a decorrere dall'annualità nella quale assumono tale condizione.

21.19. I soci che hanno raggiunto i cinquanta anni, anche non consecutivi, di appartenenza al Circolo quali soci ordinari, sono esentati dal pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari, a decorrere dalla annualità nella quale assumono tale condizione.

21.20. I soci assenti sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nella misura ridotta della metà della quota di competenza e al versamento integrale dei contributi straordinari nel termine stabilito dall'Assemblea. In caso di cessazione dell'assenza prima che sia decorso un anno, il socio decade dal diritto alla riduzione di cui al comma precedente ed è tenuto all'integrale pagamento della quota associativa annuale, salvo conguaglio con quanto già versato.

21.21. I soci temporanei sono tenuti al pagamento anticipato, in un'unica soluzione, della quota associativa annuale maggiorata del venticinque per cento, anche per frequenze inferiori all'anno.

21.22. I soci temporanei che intendano passare alla categoria di soci ordinari hanno diritto di detrarre dalla tassa di ammissione, nei limiti del suo importo, la maggiorazione della quota associativa versata nel periodo di frequentazione.

21.23. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori, potrà ridurre in tutto o in parte la maggiorazione della quota associativa annuale dovuta dal socio temporaneo.

21.24. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, sentito il parere del Collegio dei Revisori, in casi eccezionali, potrà sospendere per un periodo di tempo determinato o esonerare definitivamente, in tutto o in parte, dal versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi straordinari, il socio ordinario per il quale sussistano motivi oggettivi o soggettivi di particolare rilevanza morale e umana.

21.25. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo e hanno il pieno godimento dei diritti sociali, secondo le disposizioni del presente Statuto.

21.26. Il pagamento dei servizi sociali utilizzati dal socio deve essere eseguito con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 22 - Morosità

22.1. Il socio che non provveda ai pagamenti delle somme dovute per tassa di ammissione, quote associative ordinarie e straordinarie e servizi erogati direttamente dal Circolo, trascorsi trenta giorni dalla relativa scadenza, è dichiarato moroso con delibera del Consiglio Direttivo e invitato a eseguire i versamenti dovuti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al suo domicilio dichiarato o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento.

22.2. Il socio dichiarato moroso è sospeso dal diritto di frequentazione del Circolo e da tutti i diritti sociali fino al pagamento integrale di quanto dovuto.

22.3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito ad adempiere, il Consiglio Direttivo, previo ultimo avviso a mezzo di telegramma, delibera, decorsi dieci giorni dal suddetto invio senza che vi sia stato adempimento, la radiazione del socio per morosità dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

22.4. Resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di richiedere sulle somme dovute gli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali e di promuovere azione legale per il recupero di quanto dovuto dal socio radiato.

22.5. Il Consiglio Direttivo, a sua scelta discrezionale e senza bisogno di motivazione, ha facoltà di concedere al socio moroso, con provvedimento di cui dovrà essere data comunicazione all'interessato, una proroga del termine di cui all'art. 22.1. di ulteriori trenta giorni per eseguire il pagamento di quanto dovuto.

22.6. I versamenti effettuati dal socio moroso saranno prima imputati come pagamento dei corrispettivi dovuti per i contributi straordinari poi per la fruizione di specifici servizi sociali e infine come pagamento delle quote associative.

Capo sesto - Patrimonio - Entrate - Esercizio sociale

Art. 23 - Patrimonio - Entrate

23.1. Il patrimonio del Circolo è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali ed è costituito da:

- a) Beni mobili, immobili e beni immateriali di proprietà del Circolo;
- b) Crediti verso i soci per tasse di ammissione, quote associative, contributi straordinari, o per la fruizione dei servizi sociali;
- c) Altri crediti;
- d) Disponibilità finanziarie.

23.2. I soci non vantano alcun diritto sul patrimonio del Circolo, pertanto non sono legittimati a chiederne la divisione in caso di cessazione dalla qualità di socio o per qualsiasi altro motivo.

23.3. Il Circolo ha le seguenti entrate:

- a) Le tasse di ammissione, le quote associative e i contributi straordinari versati dai soci;
- b) I versamenti effettuati da soci e da terzi quali corrispettivi per la fruizione di specifici servizi offerti dal Circolo;

- c) I contributi e i versamenti volontari dei soci;
- d) I contributi e i finanziamenti erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti e Organismi pubblici e privati, e da persone fisiche e giuridiche in genere;
- e) Le donazioni, i legati, i lasciti, le elargizioni liberali e le sovvenzioni;
- f) I proventi di gestione;
- g) Ogni e qualunque altra entrata.

23.4. Eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo devono essere impiegati, dopo delibera di Assemblea ordinaria che ne ha approvato lo specifico utilizzo, per il miglioramento delle strutture sociali e il conseguimento delle finalità sportive del Circolo; è vietata la distribuzione ai soci degli avanzi di gestione, delle riserve e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 24 - Esercizio sociale

24.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Capo settimo - Scioglimento - Norme finali e transitorie

Art. 25 - Scioglimento

25.1. In caso di scioglimento del Circolo, l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

25.2. Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni date dall'Assemblea.

Art. 26 - Rinvio

26.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 27 - Norma transitoria

27.1. Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

27.2. Gli eletti a cariche sociali in base alle norme precedenti restano in carica sino alla scadenza del mandato.

27.3. Per il Presidente e il Vice presidente attualmente in carica permane l'ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.